



COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

Oggetto: provvedimenti per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico 2017-2018.

IL SINDACO

Premesso che:

- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 155/2010, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), approvato con D.C.R. n.90, del 19.04.2016, prevede che i Comuni devono continuare ad adottare le misure emergenziali, al fine di contenere i valori delle polveri sottili (PM₁₀) presenti nell'atmosfera durante i mesi invernali;

Considerato che:

- tra le azioni e misure utili previste dal P.R.T.R.A. sono previste limitazioni per le fonti mobili (mobilità e traffico) e per le fonti fisse (impianti termici);
- con D.G.R.V. n. 2130/2012 è stato approvato il progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del D.Lgs 155/2010, con il quale vengono individuati cinque agglomerati (caratterizzati da una popolazione superiore a 250.000 abitanti) tra cui quello di Treviso (agglomerato IT0509) che include, oltre al comune capoluogo, i dodici comuni contermini: Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, Silea, Villorba, Zero Branco;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il PM₁₀ e PM_{2,5} permangano tra i più critici, soprattutto durante la stagione autunno-invernale quando le concentrazioni delle polveri superano frequentemente il valore limite del valore medio giornaliero, pari a 50 µg/m³;
- nell'anno 2016 sono stati registrati n.66 superamenti del limite del PM₁₀ rispetto al limite di legge pari a n.35 superamenti annuali;
- dal 1° gennaio 2017 al 26 ottobre 2017, in Provincia di Treviso, con riferimento alla stazione di Via Lancieri di Novara, sono stati registrati 54 superamenti del limite del PM₁₀ rispetto sopra citato del limite di legge;
- le misure antismog hanno lo scopo di ridurre la produzione di rifiuti gassosi in ragione, da un lato del numero dei motori che rimarranno effettivamente spenti, per il numero delle ore di applicazione dei provvedimenti, e dall'altro in ragione del minor consumo di combustibile realizzato con la limitazione delle temperature negli edifici civili e industriali;

- il funzionamento dei motori endotermici ed il riscaldamento degli edifici hanno una evidente responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico locale e anche in quello del bacino padano, al quale il nostro comune appartiene, in quanto producono rifiuti gassosi (contenenti inquinanti primari e secondari quali: CO, SO₂, Benzene, Benzo(a)pirene, PM₁₀, PM_{2,5}, NO_x, ecc.);
- non è possibile raccogliere e smaltire i rifiuti gassosi e quindi non resta che evitare, prevenire o ridurre la produzione, al fine di tutelare l'ambiente e la salute delle persone;
- i provvedimenti di limitazione hanno una duplice natura:
 - emergenziale, in quanto riducono i fumi delle combustioni (rifiuti gassosi), in relazione al numero dei motori che rimangono fermi e alla riduzione della temperatura ambiente massima, consentita nei centri abitati e nei singoli immobili (cfr. art. 5 del D.P.R. n.74/2013);
 - strutturale, in quanto sensibilizzano l'opinione pubblica e quindi contribuiscono alla modifica dei comportamenti sbagliati e dannosi per la salute, ed incentivano la riqualificazione energetica degli immobili (diagnosi energetica, isolamento delle superfici opache e trasparenti, riqualificazione e manutenzione degli impianti, energia rinnovabile, domotica, energy management-UNI EN ISO 50001), dei veicoli e dei motori in genere;
- la salute delle persone, in questo caso, è tutelata dal rispetto delle norme vigenti in materia;

Visto inoltre che:

- per la stagione termica 2017-2018, il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS), nella seduta del 21 settembre 2017, ha reso noto che la Regione, con DGRV n. 836 del 6.06.2017, ha approvato il "nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria del bacino padano", stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, con il quale sono stati individuati degli interventi comuni da porre in essere nei seguenti ambiti: trasporti, combustione di biomassa e agricoltura.

Gli interventi devono essere attuati fin da subito e comunque entro il 1°ottobre 2018, con un particolare sistema articolato su tre livelli di incrudimento delle azioni, di cui il primo va applicato indipendentemente dalla criticità raggiunta.

La Regione ha altresì indicato l'applicazione delle misure temporanee e omogenee individuate nell'Accordo di cui al titolo, precisando che i soggetti attuatori sono i Comuni, che l'ambito territoriale di riferimento sono gli Agglomerati e le Aree Urbane dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, che il periodo va almeno dal 1° ottobre al 31 marzo e che l'applicazione è in funzione del livello di allerta;

- le misure minime indicate dalla Regione, da applicare durante il semestre invernale, indipendentemente dal livello di criticità raggiunto, sono le seguenti:

- in tutti i Comuni della Regione del Veneto, vige l'applicazione della DGRV n. 122/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006";
- in tutti i Comuni della Regione del Veneto si introduce il limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo;
- in tutti i Comuni della Regione Veneto si dispone l'obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, degli autoveicoli per soste in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello, dei treni e/o locomotive con motore a combustione nelle fasi di sosta;
- negli agglomerati e nei Comuni con più di 30.000 abitanti, presso i quali opera un servizio di trasporto pubblico locale, si dispone il divieto di circolazione per i motoveicoli a due tempi di classe Euro 0 e autoveicoli benzina Euro 0, 1 e autoveicoli diesel Euro 0, 1 e 2, nei giorni feriali dalle ore 8:30 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle 18:30, salvo le esclusioni;

- le misure indicate dalla Regione, da applicare durante il semestre invernale, dal livello di allerta 1 (arancione), sono le seguenti (in aggiunta a quelle minime):

- limitazione all'utilizzo delle autovetture private di classe emissiva fino a Euro 4 diesel (compreso) in ambito urbano dalle 8:30 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle 18:30 e dei veicoli commerciali di classe emissiva fino a Euro 3 diesel (compreso) dalle 8.30 alle 12.00. Le deroghe sono relative ai veicoli utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento), per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, i veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada e sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico delle merci;
 - divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n. 1908/2016;
 - divieto assoluto, per qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
 - divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
 - invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
 - potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- le misure indicate dalla Regione, da applicare durante il semestre invernale, dal livello di allerta 2 (rosso), sono le seguenti (in aggiunta a quelle minime e a quelle di livello1):
- estensione delle limitazioni per i veicoli commerciali fino a Euro 3 diesel (compreso) nella fascia oraria 8.30 – 18.30 e fino a Euro 4 diesel (compreso) nella fascia oraria 8.30 – 12.00. Le deroghe previste sono le medesime individuate al punto precedente;
 - divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n. 1908/2016;
- i Comuni capoluogo e le Province hanno proposto, nel corso del CIS, delle modifiche per rendere pratica, attuabile e comprensibile l'applicazione delle misure e la comunicazione alla popolazione e la Regione Veneto si è impegnata ad elaborare un documento definitivo che tenga conto delle criticità segnalate;
- la Provincia di Treviso ha convocato il TTZ in data 4.10.2017, per illustrare ai Comuni la situazione dell'inquinamento e i contenuti dell'Accordo padano e quanto emerso nella riunione del CIS del 21.09.2017;
 Conclusivamente quindi si può affermare che lo smog è prodotto dalle combustioni e le misure antismog comunali hanno come obiettivo la riduzione dell'inquinamento provocato dal locale consumo di energia fossile e biomassa, mediante azioni del breve (emergenziali) e del lungo termine (strutturali) e perciò risultano di competenza del sindaco (ex art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.);

Visti:

- l'art. 7 del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (Nuovo Codice della strada), con il quale si dà facoltà ai Comuni, con ordinanza del Sindaco, di limitare, all'interno dei centri abitati, la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli, per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;

- il D.P.R. 26.08.1993, n.412;
- l'art. 5 del D.P.R. 16.04.2013, n.74, e successive modifiche ed integrazioni, "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 1.08.2005, n. 192";

tutto ciò premesso e considerato, si ritiene che per l'istante sia necessario comunque applicare le seguenti misure minime ed eventualmente aggiornarle in relazione all'eventuale aggravarsi della situazione e in base al testo definitivo della Regione;

ORDINA

per quanto indicato nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate, che siano applicate ed osservate le seguenti misure, a far tempo dalla data di pubblicazione del presente provvedimento (ed a valere dalla data di apposizione dell'apposita segnaletica stradale), fino al 30 Aprile 2018, salvo le eventuali successive integrazioni o aggiunte:

a) **Per il traffico veicolare/motori endotermici ("fonti mobili")**

a.1) Limitazione del traffico:

a.1.1) Ambito di applicazione:

- tutto il territorio comunale esclusi i tratti ricadenti entro i confini comunali delle S.R 53 (tangenziale), S.R. 89 (Treviso Mare) e autostrada A27;

a.1.2) Periodo di applicazione:

- sino al 30 aprile 2018, ed a valere dalla data di apposizione dell'apposita segnaletica stradale, eccetto dal 18 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018;

a.1.3) Giorni e orari di applicazione:

- dal lunedì al venerdì;
 - dalle 8.30 alle 18:30;
- eccetto dalle 12:30 alle 14:30;

a.1.4) Veicoli soggetti al fermo:

- autovetture e autoveicoli rispondenti alle direttive CEE Euro 2 e precedenti, ad accensione comandata (benzina) e ad accensione spontanea (diesel);
- ciclomotori e motoveicoli a due tempi (come individuati dagli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della strada") Euro 0 e precedenti;

a.1.5) Obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, degli autoveicoli per soste in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello, dei treni e/o locomotive con motore a combustione nelle fasi di sosta.

a.1.6) Esclusioni dal divieto di circolazione:

- a) giorni festivi infrasettimanali;
- b) mattine di mercoledì e venerdì, in occasione dei mercati settimanali, sino alle ore 14:30;
- c) veicoli alimentati a gpl o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica esclusivamente gpl o gas metano;

- d) veicoli elettrici o ibridi purché funzionanti a motore elettrico;
- e) veicoli adibiti a trasporto con almeno tre persone a bordo, compreso il conducente (car-pooling), con autocertificazione da cui risulti che il veicolo è impegnato nel trasporto car-pooling e con l'indicazione di massima del tragitto effettuato;
- f) veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico;
- g) negli orari di sciopero dei trasporti pubblici;
- h) veicoli nella disponibilità degli Enti, Aziende pubbliche o private, Comunità e Scuole, per lo svolgimento di servizi pubblici, di pubblica utilità e sociali, con autocertificazione;
- i) veicoli adibiti a compito di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari, muniti di apposito contrassegno distintivo; veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono servizi di assistenza sanitaria, con autocertificazione, ovvero documentabile a posteriori, in caso di urgenza;
- j) veicoli immatricolati ai sensi dell'art.138 del D.Lgs. 30.04.1992, n.285, "Nuovo Codice della Strada"; veicoli dei Corpi e Servizi di Polizia Stradale ed altri veicoli, sempre al servizio dei Corpi e Servizi di Polizia, con targa non civile (anche targhe sotto copertura);
- k) veicoli dei lavoratori (autonomi, dipendenti e turnisti) che non possono avvalersi del trasporto pubblico, purché muniti della certificazione del datore di lavoro o di autocertificazione, con l'indicazione del tragitto per raggiungere il luogo di lavoro;
- l) veicoli diretti al pronto soccorso per accertamenti urgenti, documentabili a posteriori;
- m) veicoli al servizio di portatori di handicap, muniti di contrassegno, veicoli al servizio di soggetti affetti da patologie documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti o autocertificazione, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- n) veicoli utilizzati per il trasporto di persone presso strutture sanitarie, pubbliche o private, compresi gli ambulatori medici, per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, purché muniti di autocertificazione;
- o) veicoli delle persone impegnate nell'assistenza a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o nei servizi residenziali per autosufficienti e non, con autocertificazione;
- p) veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;
- q) veicoli degli ospiti degli alberghi, strutture ricettive e simili, case d'accoglienza, ovvero i veicoli dei loro accompagnatori, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, struttura ricettiva e simile o dalla casa di accoglienza muniti di copia della prenotazione o, in alternativa, provvisti di autocertificazione;
- r) veicoli delle autoscuole, adibiti alle esercitazioni alla guida muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Treviso, nonché i veicoli dei candidati agli esami per il rilascio della patente di guida; in quest'ultimo caso, i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;
- s) veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (comprovata da documentazione dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione autorizzati), limitatamente al

percorso necessario all'andata e al ritorno, i cui conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;

t) veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per gli adempimenti del proprio ministero;

u) veicoli diretti a cerimonie religiose, provvisti di autocertificazione;

v) veicoli di conducenti che abbiano compiuto il 65° anno di età;

w) veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie, limitatamente al percorso casa/scuola e limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza. Gli accompagnatori dovranno essere in possesso di autocertificazione, con indicazione degli orari di entrata e uscita dei bambini e dei ragazzi;

x) veicoli per il trasporto di atleti da/per strutture sportive, limitatamente al percorso casa - impianto sportivo e limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'inizio e la fine dell'attività sportiva, muniti di attestazione degli orari da parte del presidente/legale rappresentante della società sportiva;

a.2) Spegnerne i motori dei veicoli adibiti al trasporto merci durante le operazioni di carico/scarico e degli autobus in sosta prolungata o al capolinea

b) Per gli edifici ("fonti fisse")

b.1) Ambito di applicazione:

- l'intero territorio comunale;

b.2) Periodo di applicazione:

- 2 novembre 2017 ÷ 30 aprile 2018;

b.3) Giorni e orari di applicazione:

- lunedì ÷ domenica;
- 00:00 ÷ 24:00;

b.4) Tipologia di edifici e limitazioni:

- riduzione della temperatura ambiente massima consentita nei singoli immobili:
 - a) edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili da 18°C + 2°C di tolleranza a 16°C+2°C di tolleranza;
 - b) per tutti gli altri edifici 20°C + 2°C di tolleranza a 18°C+2°C di tolleranza;
 - c) il mantenimento della temperatura dell'aria ambiente entro i limiti sopraindicati è ottenuto con accorgimenti che non comportano spreco di energia;
 - d) esclusi gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ex art. 3, comma 4, D.P.R. 74/2014;
- è vietata la climatizzazione dei seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari: box, garage, cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box e garage;
- è vietato l'utilizzo di apparecchi riscaldanti funzionanti a biomassa legnosa, nel caso siano presenti altri impianti per riscaldamento alimentati con altri combustibili ammessi, appartenenti alle seguenti categorie:
 - camini aperti;

- camini chiusi, stufe e qualunque altro apparecchio domestico, alimentati a biomassa legnosa che non garantiscano un rendimento energetico maggiore o uguale del 63% (il rendimento energetico è riportato sul libretto di istruzioni/ certificazione della casa costruttrice);
- è concesso l'utilizzo di apparecchi riscaldanti che non assicurino tale rendimento minimo solo nel caso di edifici isolati, temporaneamente sprovvisti di impianto di riscaldamento regolare;
- è fatto obbligo ai titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) di tenere le porte di accesso ai rispettivi locali di competenza, ancorché azionate e presidiate da appositi dispositivi, costantemente chiuse;

b.5) Combustioni all'aperto:

- divieto di tutte le combustioni all'aperto in tutto il territorio comunale, in special modo in ambito agricolo e di cantiere;
- potranno essere autorizzati, in deroga al comma precedente, solo falò e panevin tradizionali, nel limite di uno per frazione, aventi dimensioni non superiori a 1,5 metri di altezza ed i 2 metri di diametro massimo alla base. Il materiale utilizzato deve essere costituito solamente da legno vergine (non verniciato e/o trattato con solventi o simili) e ramaglie, con basso contenuto di umidità e prive di fogliame e/o aghi, per limitare la fumosità;

Sanzioni:

Ai trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza – parte a) traffico veicolare/motori endotermici (“fonti mobili”) – saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art.7, comma 13 bis del vigente Codice della Strada, per il quale è prevista la sanzione pecuniaria da euro 164,00 a euro 663,00 e nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni. Si specifica che gli obblighi di cui sopra si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento.

La mancata osservanza delle prescrizioni relative alle combustioni all'aperto è punita con la sanzioni amministrativa di € 75,00 previste dall'art. 32 del Regolamento di polizia urbana, salvo il fatto che non costituisca un più grave reato.

La mancata osservanza delle rimanenti disposizioni è soggetta alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso in tutte le forme ed i modi efficaci ed opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga trasmesso:
 - agli Uffici Comunali;
 - al Prefetto, al Questore, ai Comandanti delle Forze di polizia di Treviso, al Comandante dei Vigili del Fuoco di Treviso;
 - ai Sindaci dell'Agglomerato di Treviso: Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, Treviso, Villorba, Zero Branco;
 - all'Azienda di trasporto pubblico;
 - all'Azienda ULSS n.2;
 - alla Provincia di Treviso;
 - alla Regione Veneto;
 - al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso;

- agli Amministratori di condominio;
- alle Agenzie immobiliari;
- alle Associazioni di categoria.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

RACCOMANDA

Edifici:

- approvvigionarsi di energia elettrica certificata prodotta con fonti rinnovabili, in quanto ciò consente di risparmiare circa mezzo chilogrammo di anidride carbonica (CO₂ = gas climalterante) per ogni chilowattora (kWh) consumato;
- rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici;
- assicurare un ricambio d'aria, di tutti gli edifici abitati, almeno 2-3 volte al giorno, durante le ore più calde;
- utilizzare aspiratori per le pulizie domestiche con filtri ad alta efficienza filtrante (filtri HEPA);
- sostituire / pulire i filtri dei sistemi di riscaldamento ad aria (es. condizionatori, mobiletti fan coil, ecc.), almeno due volte nel periodo di funzionamento dell'impianto;
- nelle stufe: bruciare legna secca stagionata (con tenore di umidità uguale o inferiore a 40%). Il legno secco si accende e brucia facilmente mentre all'aumentare del tenore di umidità aumenta la difficoltà di accensione; non utilizzare il legno impregnato, verniciato o trattato, anche se solo frammisto con altra legna da ardere: la combustione di questo legno può liberare sostanze tossiche; non bruciare carta plastificata, sostanze artificiali di qualsiasi tipo, confezioni o contenitori (tetrapak). Chi brucia questi materiali produce gas nocivi e polveri e, allo stesso tempo, danneggia l'impianto; la fiamma blu o rosso chiaro indica una buona combustione (fiamme rosse o rosso scuro significano cattiva combustione) ed il fumo deve essere quasi invisibile (la fuoriuscita di fumo denso dal camino di colore dal giallo al grigio scuro, determina maggiore inquinamento); la cenere deve essere grigio chiaro o bianca (cenere scura e pesante e testa del camino sporca di nero indicano una cattiva combustione); devono prodursi poca fuliggine nei camini e basso consumo di combustibile (la presenza di molta fuliggine indica che c'è anche un elevato consumo di combustibile); lasciare sempre il controllo dell'aria completamente aperto finché nella camera di combustione c'è fiamma viva o se la camera stessa è ancora ben riscaldata. Se il fuoco langue, spaccare il legno in pezzi più piccoli e usare più di un pezzo per ciascun carico;
- acquistare la legna durante il periodo estivo (giugno-luglio) poiché, essendo il taglio dei boschi eseguito prevalentemente in autunno, si può essere sicuri che questa sia stagionata da circa un anno;
- accatastare la legna acquistata in un luogo riparato in modo tale che possa continuare il processo di stagionatura;
- la qualità del pellet e del cippato di legno (legno ridotto in scaglie) per gli impianti ed i singoli apparecchi termici alimentati con tali tipologie di combustibili deve essere comprovata tramite certificazione della conformità alle classi A1 e A2 (residui legnosi non trattati chimicamente), delle rispettive norme UNI EN 14961-2 e UNI EN 14961-4;
- l'utilizzo di "apparecchi soffiatori" deve essere limitato alle operazioni di pulizia delle superfici erbose allo scopo di ridurre il fenomeno di risollevarimento delle polveri;

Traffico:

- evitare l'uso dell'auto per gli spostamenti brevi in quanto il consumo di carburante (e quindi l'inquinamento) nei primi chilometri è elevatissimo (anche 10 volte quello normalizzato) e si regolarizza, generalmente, dopo circa 4 chilometri;
- non riscaldare i motori da fermo, partire subito con guida non aggressiva, evitando le brusche accelerazioni e frenate;

Formazione/informazione:

- prendere coscienza dei propri consumi di energia (elettrica e termica) e quindi elaborare delle soluzioni per ridurli; formare e informare i propri familiari, personale e collaboratori circa i comportamenti più opportuni da tenere per consumare meno possibile (N.B.: con tale azione si possono ottenere risparmi anche del 30%);
- è opportuno che gli individui o i gruppi sensibili come gli anziani, i bambini o i soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di sostare a lungo in aree con intenso traffico; evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata; evitare inoltre esposizioni all'aria aperta nelle giornate ad alto inquinamento;
- in auto azionare gli impianti di ricircolo dell'aria durante il transito in particolari condizioni quali, ad esempio, nelle code e in ambito urbano soggetto ad intenso traffico;
- ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l'influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salute di tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggiore attenzione.

IL SINDACO
Fto Cendron Rossella

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

.....